

CITTÀ DI ERACLEA

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SPAZI ACQUEI INTERNI

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/07/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2021

Pubblicato dal 19/07/2021 al 03/08/2021

Esecutiva in data 06/08/2021

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento Comunale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 della D.G.R. del 6 marzo 2018, n. 251, ha lo scopo di disciplinare l'assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione dei nuovi manufatti per l'attracco delle imbarcazioni da diporto collocati sugli specchi acquei interni del Comune di Eraclea.
2. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 100bis della L.R. del 13 aprile 2001, n.11 così introdotto con la L.R. del 29 dicembre 2017, n.46, al Comune è riservata la competenza sulle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna. Al comune competono le funzioni di definire la metodologia per il rilascio delle concessioni e la riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e depositi cauzionali con le procedure stabilite per il funzionamento dello sportello unico previsto dal D.P.R. 380/01 e con quelle di seguito indicate. Inoltre compete al medesimo ente anche la funzione di vigilanza e contrasto all'abusivismo, manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi ai sensi del Codice della navigazione.
3. L'assegnazione di strutture d'ormeggio per uso commerciale e non commerciale è riservata agli attuali titolari di concessioni inerenti all'oggetto rilasciate dalla Regione Veneto, ai residenti nel Comune di Eraclea e ai residenti in altri comuni, secondo i criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del presente regolamento.
4. Saranno tutelate le concessioni in corso di validità e previsti criteri di salvaguardia e termini temporali di validità dei procedimenti pendenti avviati fino ad un anno prima dell'adozione del presente regolamento, nonché, saranno previste modalità per l'allineamento temporale tra le concessioni in corso di validità (ai sensi della lettera f e g, comma n. 2 Art. 9).
5. Per superficie di concessione si intende la somma delle superficie derivante dall'occupazione dello spazio acqueo da parte del natante e dalle strutture come pontili e/o passerelle da utilizzare per raggiungere l'imbarcazione.

ARTICOLO 2 – BANDO DI ASSEGNAZIONE

1. Nello svolgimento delle funzioni di Sportello Unico ai sensi del DPR 380/01, il Comune seleziona i richiedenti aventi i requisiti per l'assegnazione degli spazi funzionali alla realizzazione delle infrastrutture fluviali, previa approvazione, mediante determina dirigenziale, di un apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento. Il bando avrà evidenza pubblica mediante pubblicazione sul profilo informatico del comune per un periodo di almeno 30 giorni (ai sensi della lettera a, comma n. 2 Art. 9).
2. Il bando dovrà contenere:
 - A. L'oggetto della concessione, inteso quale illustrazione della durata della concessione, della presenza o meno di area pertinenziale a terra, della dimensione dello spazio acqueo e della eventuale area pertinenziale, della localizzazione esatta delle aree mediante coordinate Gauss-Boaga e Catasto dei Terreni, della presenza o meno di infrastrutture già

realizzate, delle modalità costruttive con le quali andare a realizzare le infrastrutture necessarie;

- B. I soggetti legittimati a partecipare alla procedura comparativa;
- C. Le modalità e i termini di presentazione delle domande. Per modalità si deve intendere anche l'eventuale elenco degli allegati da accompagnare alla istanza di partecipazione alla procedura, necessari alla valutazione delle domande pervenute;
- D. Le procedure di valutazione delle istanze e di assegnazione degli spazi e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve di spazi;
- E. I casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
- F. Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni;

3. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora necessario, emettere "*Avviso di segnalazione d'interesse*" al fine di individuare ambiti unitari interessati dalla realizzazione di infrastrutture comuni;

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'assegnazione di uno spazio per ormeggio/attracco deve essere presentata dagli aventi diritto al Comune di Eraclea – Ufficio Protocollo nei termini indicati dal bando di cui al precedente articolo 2, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La domanda si comporrà di una busta chiusa che ne conterrà altre due.

3. La prima sotto busta deve contenere il modulo predisposto dal Comune, debitamente compilato e reso legale mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore corrente, dal quale si renderanno evidenti:

A. I seguenti dati soggettivi:

- i dati anagrafici, cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
- la partecipazione quale persona fisica o rappresentante legale di una società;
- i dati relativi alla società per la quale si concorre con allegata copia della visura camerale della persona giuridica istante, del documento unico di regolarità contributiva e, ai sensi dell'articolo 89 e dell'articolo 92 del D. Lgs. n.159/2011;
- una autocertificazione in sostituzione delle comunicazioni previste dal Capo II e dal Capo III del D. Lgs. n. 159/2011;

B. Per i diritti di precedenza di cui all'art. 6 deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- per i pescatori professionisti: copia della licenza rilasciata dall'autorità competente;
- altre certificazioni ritenute utili a comprovare i diritti di graduatoria;

- C. La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 2 Legge n. 191/1998, inerente l'obbligo di accettare il posto assegnato;
 - D. Copia del documento di identità in corso di validità;
 - E. Copia dei documenti di accompagnamento dell'imbarcazione obbligatoriamente già in possesso e foto dell'imbarcazione, qualora si chieda uno spazio per singolo posto barca da diporto o per pesca professionale;
 - F. Nulla osta controfirmato dal proprietario del tratto arginale afferente all'uso e all'accesso ai fini dell'utilizzo dello spazio acqueo messo in concessione;
4. La seconda sotto busta dovrà contenere i seguenti elaborati progettuali capaci di evidenziare:
- G. La planimetria generale su Carta Tecnica Regionale in scala opportuna con indicati i vertici del poligono dell'area oggetto di richiesta, ciascuno dei quali caratterizzato dalle coordinate riferite al sistema di riferimento della Carta Tecnica Regionale, espressa in coordinate Gauss Boaga, fuso Ovest;
 - H. L'indicazione dell'ingombro delle strutture di attracco, a terra come in acqua, con l'indicazione dello spazio acqueo da riservarsi all'attracco dei natanti e al loro ingombro;
 - I. Gli elaborati grafici descrittivi dell'intervento in pianta e in sezione almeno in scala 1:100. Nelle sezioni dovranno essere indicati anche i confini catastali demaniali;
 - J. La copia di una relazione tecnico-descrittiva nella quale siano indicati:
 - le caratteristiche dell'opera con particolare riferimento ai materiali utilizzati per briccole e pontile, all'ingombro complessivo del natante, all'esatta qualificazione dell'area occupata secondo le modalità e alla metodologia dell'ormeggio;
 - le spese previste sia per la realizzazione degli ormeggi sia per il ripristino dei luoghi con la completa demolizione delle strutture, mediante due distinti computi metrici estimativi;
 - le spese previste per l'investimento complessivo sia nella realizzazione degli ormeggi, sia nella realizzazione di opere al servizio degli stessi, da eseguirsi nell'area pertinenziale a terra;
 - gli eventuali aspetti caratterizzanti la propria richiesta, al fine della valutazione dell'attività come previsto dal successivo articolo 6, comma 2.
 - gli eventuali aspetti di gestione della darsena, al fine della valutazione dell'attività come previsto dal successivo articolo 7, comma 2.
 - K. La copia di una dettagliata relazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi, con relativa planimetria dei coni visuali. Qualora fossero già presenti opere di qualunque genere (briccole, pontili, scalette, targhetta, ...), esse dovranno emergere dalla relazione fotografica;
 - L. La copia di tabella riepilogativa con la somma delle superfici e il calcolo dei canoni secondo la categorie e le unità di misura di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1997/2004, rintracciabile nell'Allegato A1 della D.G.R. n. 251/2018. Di seguito alla tabella compilata, dovrà essere indicata la maggiorazione del canone proposta, al fine di valutare l'istanza nei casi previsti dall'articolo 8.
5. Le domande non sottoscritte dal richiedente non saranno accolte.

6. Ogni busta deve contenere una sola domanda di assegnazione, a pena di esclusione.
7. La data di spedizione, per la quale fa fede il timbro postale di partenza, dovrà essere compresa nel periodo di tempo consentito per la presentazione delle domande di assegnazione degli spazi acquei con decorrenza fissata nel bando.

ARTICOLO 4 - CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'art. 3 del presente regolamento, non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.
2. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda ai fini dell'assegnazione di uno spazio, per attracchi, pena l'esclusione di tutte le istanze presentate.
3. Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o della documentazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4.
4. Nel caso di richieste di assegnazione valide ma prive dei documenti attestanti i diritti di precedenza di cui all'art. 6, verrà ammessa la domanda con riserva.
5. Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio, così come riportate nella compilazione del modulo di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento comportano, in seguito ad accertamento comunale o di altri enti competenti l'esclusione dalla procedura di assegnazione e verranno perseguite ai sensi degli articoli n. 483 e n. 495 del c. p. p.
6. La richiesta di assegnazione effettuata ai sensi del presente Regolamento non impegna il Comune al rilascio del previsto permesso di costruire o altro titolo abilitativo necessario per l'esecuzione delle opere previste.
7. Saranno esclusi dal bando coloro che, essendo stati titolari di concessione in passato, risultano inadempienti al versamento di canoni di concessione pregressi nei confronti della Regione del Veneto o altro ente in precedenza preposto all'assegnazione delle concessioni.

ARTICOLO 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI. ACQUISIZIONE DEI PARERI E DEI NULLA OSTA ISTRUTTORI.

1. Fino ad approvazione del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione Interna del Comune di Eraclea e in ossequio al parere di competenza della Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia e del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, acquisiti in sede di valutazione preliminare del Piano suddetto, adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Eraclea del 22/07/2020 n. 24, tutte le domande pervenute in sede di evidenza pubblica saranno sottoposte alla specifica valutazione degli Enti seguenti, per quanto di loro competenza:

- A. Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- B. Regione Veneto – Unità Organizzativa Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto;
- C. Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia;
- D. Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale;
- E. Comune di Eraclea – Ufficio Urbanistica;

2. Le domande ritenute non compatibili con gli strumenti normativi considerati dai suddetti Enti verranno rigettate e non saranno valutate nel corso dell'istruttoria afferente la presente procedura pubblica. La commissione, appositamente nominata con Determinazione Dirigenziale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, comunicherà ai partecipanti l'eventuale rigetto della domanda.

3. Le domande ritenute compatibili con gli strumenti normativi considerati dai suddetti Enti saranno successivamente esaminate dalla suddetta commissione che valuterà le istanze secondo i criteri dei punti seguenti.

4. A seguito dell'approvazione Piano di Gestione del Demanio della Navigazione Interna del Comune di Eraclea, ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A della D. G. R. del 06/03/2018 n. 251, i pareri suddetti si intenderanno acquisiti in forma cumulativa nell'ambito del Piano di Gestione.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI DESTINATI A DIPORTO. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN GRADUATORIA PER I POSTI.

1. Per assegnare ogni spazio destinato ad ormeggio/attracco di un singolo posto barca a finalità diportistica, il Comune di Eraclea provvede a redigere una graduatoria sulla base di un punteggio definito in funzione dei requisiti posseduti dal richiedente la concessione, al momento della presentazione della domanda. La soddisfazione dei requisiti dovrà essere resa evidente dalla relazione tecnico-illustrativa allegata e dagli elaborati grafici di progetto, di cui all'articolo 3.

2. Di seguito è stilata la tabella riepilogativa dei punteggi assegnati per criterio, i quali sono da intendersi potenzialmente cumulativi:

Tab 1	Criterio	Punteggio
a)	Pescatori professionisti, qualora non risultino già assegnatari di altri spazi;	10
b)	Cittadini residenti in comune di Eraclea proprietari dell'area prospiciente al corso d'acqua;	9
c)	Cittadini di Eraclea la cui residenza è prospiciente	8

Tab 1	Criterio	Punteggio
	allo spazio destinato ad ormeggio/attracco individuato dal bando, ossia, che sia localizzato a meno di 100 m da esso;	
d)	Soggetti che svolgono attività di promozione turistica locale, quali ristorazione, aziende agricole con produzione di prodotti tipici locali, e associazioni sportive non a scopo di lucro;	7
e)	Residenti all'interno del Comune di Eraclea da più di 5 anni;	6
f)	Qualora il Comune di Eraclea ravvisi la necessità di attuare interventi specifici di miglioramento ambientale, i soggetti che si impegneranno per il riassetto ambientale del posto d'ambito assegnato o da assegnare, intervenendo concretamente nella risoluzione di eventuali criticità ambientali, attraverso la demolizione o rimozione di manufatti non pertinenti o realizzati con materiali e tecniche non compatibili alle norme specificate negli elaborati costituenti la disciplina relativa agli specchi acquei interni di pertinenza comunale;	5
g)	Soggetti che possiedono seconda casa di proprietà all'interno del territorio comunale di Eraclea o che siano ivi domiciliati;	4
h)	Possessori di barche a minor impatto ambientale, ossia, dotate di motori elettrici.	3

ARTICOLO 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI DESTINATI A DARSENA. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN GRADUATORIA PER I POSTI.

1. Per assegnare ogni spazio destinato a darsena commerciale, il Comune di Eraclea provvede a redigere una graduatoria sulla base di un punteggio definito in funzione della soddisfazione dei criteri previsti dal richiedente la concessione al momento della presentazione della domanda. La soddisfazione dei criteri dovrà essere resa evidente dalla relazione tecnico-illustrativa allegata e dagli elaborati grafici di progetto, di cui all'articolo 3.

2. Di seguito è stilata la tabella riepilogativa dei punteggi assegnati per criterio, i quali sono da intendersi potenzialmente cumulativi:

Tab 2	Criterio	Punteggio
i)	Compatibilità di dettaglio relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti); - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico) - accessibilità ai parcheggi; - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap; - dinamica evolutiva del paesaggio; 	0 – 15 0 – 2 0 – 3 0 – 3 0 – 5 0 – 2
l)	Valutazione degli standard dei servizi proposti: <ul style="list-style-type: none"> - densità dei posti barca; - servizi igienici; - primo soccorso; - servizi medico-sanitari; - strutture e servizi ricettivi; - giochi, sport; - altro; 	0 – 25 0 – 2 0 – 3 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 3 0 – 2
m)	Piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);	10
n)	Garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite, preferibilmente, l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);	10
p)	Attivazione di un servizio pubblico di rimessaggio gratuito per imbarcazioni di residenti e/o di turisti portatori di handicap di qualunque genere;	10
q)	Attivazione di un servizio pubblico di rimessaggio gratuito per imbarcazioni basso o nullo impatto energetico a favore della sostenibilità ambientale;	8
r)	Attivazione di un servizio pubblico di rimessaggio gratuito per pubblica utilità, ovvero destinato a imbarcazioni in forza all'Ente Pubblico Comune di Eraclea o ad altri Enti che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica.	6
s)	Utilizzo di imbarcazioni a basso o nullo impatto energetico;	6

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. Dopo aver definite le graduatorie secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7, qualora vi siano più soggetti richiedenti il medesimo spazio acqueo con stesso punteggio, gli spazi verranno assegnati con il criterio della massimizzazione del canone (maggiorato a partire da € 1,00 e multipli) rispetto alla quota annuale calcolata sulla base della D. G. R. del 25/06/2004 n. 1997, aggiornata di anno in anno con gli indici ISTAT:

DESTINAZIONE	CANONE UNITARIO 2004 € / m ²	CANONE MINIMO 2004 €	CANONE UNITARIO 2021 € / m ²	CANONE MINIMO 2021 €
Pubblico	0,05	85,00	0,06	107,80
Agricolo e pesca	0,50	170,00	0,64	215,60
Diportistico	1,50	170,00	0,64	215,60
Commerciale	1,50	340,00	1,90	431,16

2. Il richiedente lo spazio acqueo dovrà dare evidenza dell'entità della maggiorazione proposta in sede di istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, come indicato nell'articolo 3, comma 4, lettera L.

3. Qualora anche la massimizzazione di cui al punto precedente dia risultati a pari merito, si procederà con un sorteggio delle domande ammesse in seguito ad istruttoria comunale;

4. Il sorteggio sarà di tipo informatico sulla base di un criterio probabilistico o con estrazione manuale a discrezione della Commissione per l'assegnazione degli spazi di cui all'art. 7 comma 1.

ARTICOLO 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La commissione valuterà le istanze anche in funzione dell'importo complessivo investito, sia nella realizzazione dell'infrastruttura funzionale al posto barca o della darsena, sia nella realizzazione di opere al servizio della concessione nell'area pertinenziale a terra, al solo fine di quantificare la durata della concessione demaniale, ai sensi del D. L. del 05/10/1993 n. 400, articolo 3 – comma 4bis convertito, con modificazioni, dalla L. del 04/12/1993 n. 494 e integrato dalla L. del 27/12/2006 n. 296, articolo 1, comma 253 che recita *“Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”*.

2. La determinazione della durata delle concessioni da diporto e commerciali avverrà, pertanto, sulla base della seguente tabella:

Tab 3	Valore degli investimenti	Durata
0	fino a € 9.000	6 anni
1	da € 10.000 a € 49.000	12 anni
2	da € 50.000 a € 99.000	18 anni
3	Investimenti oltre € 99.000	20 anni

ARTICOLO 10 - GRADUATORIA E PUBBLICITÀ

1. Ai fini dell'assegnazione dovrà essere costituita una Commissione per l'assegnazione degli spazi acquei con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva.

2. La Commissione è designata dal Comune ed è formata da tre componenti nominati all'interno dell'organico del Comune con apposito provvedimento. Tra i tecnici comunali individuati uno di essi svolgerà funzione di segretario verbalizzante.

3. Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggi il Comune, la Commissione di cui al comma precedente redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni.

4. La graduatoria ha validità di 5 anni. È prevista la possibilità di scorrere la graduatoria sino al suo completo esaurimento e potrà essere utilizzata nel caso di rinunce o decadenza o scadenza del titolo concessorio per i posti barca assegnati.

5. Qualora un assegnatario rinunci allo spazio assegnato, il medesimo rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e l'assegnazione sarà effettuata come disciplinato dal comma precedente.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 14 della DGR 251/2018 afferente al subingresso nella concessione in caso di decesso del concessionario, non sono ammesse altre forme di subingresso ed è fatto esplicito divieto agli assegnatari di cedere in qualsiasi forma il titolo di assegnazione.

7. Dopo il sorteggio, entro cinque giorni da esso, i soggetti interessati possono segnalare congiuntamente la volontà di scambiare gli spazi assegnati. L'Amministrazione Comunale, valutata la richiesta e ritenutala accoglibile, procederà allo scambio dei posti assegnati.

ARTICOLO 11 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario avrà i seguenti oneri per l'intera durata della concessione, il mancato rispetto dei quali potrà causare la decadenza del titolo concessorio:

- Il versamento, prima della stipula dell'atto di concessione, delle spese di istruttoria di € 150,00 (centocinquanta/00) tramite PagoPA compilabile dal sito istituzionale del Comune di Eraclea/Servizi Online/Pagamento Spontaneo con causale "spese di istruttoria per il rilascio di nuova concessione da parte dell'Autorità Demaniale", ai sensi della Deliberazione di Giunta del 21/06/2018 n. 65;
- L'esercizio diretto della concessione.
- La manutenzione e la pulizia dei tratti arginali, spondali e golenali interessati dalla concessione, nel rispetto delle competenze degli organi preposti, con successivi interventi manutentori da attuarsi con frequenza almeno annuale e dei quali verrà edotta l'Amministrazione con opportune relazioni tecniche.
- Il pagamento del canone determinato in base alla D.G.R. n. 1997 del 25/06/2004, recante "L.R. 13/04/2001 n.11 – articolo 83 modifiche al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla D.G.R. n. 1895 del 24/06/2003". La prima rata del canone dovrà essere versata prima della stipula dell'atto di concessione, mentre le successive annualità, aggiornate sulla base degli indici ISTAT e quantificati in base al modulo standard definito dall'allegato n. 1 della D.G.R. n. 5356/1994, dovranno essere corrisposte entro il 30 marzo di ogni anno.
- La costituzione, prima della stipula dell'atto di concessione, di un deposito cauzionale quale garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti la concessione. Il deposito cauzionale sarà pari alla somma delle spese indicate quali necessarie per il ripristino dello spazio acqueo e comunque non inferiore a due annualità del canone annuo, ai sensi dell'articolo 17 del D. P. R. del 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
- La costituzione, prima della stipula dell'atto di concessione, di una polizza assicurativa di responsabilità civile nei confronti di ogni attività connessa alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione della concessione qualora essa sia volta all'uso di darsena commerciale. Il concessionario si impegnerà ad assumere la responsabilità verso il Comune di Eraclea e verso terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della professione alle persone, alle cose, agli animali e ai beni del Demanio Pubblico dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione. Il concessionario, con l'emanazione dell'atto di concessione, manleva e rende indenne l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della concessione.
- Il rispetto di quanto illustrato nella relazione tecnico-illustrativa in merito alle modalità di gestione di cui all'articolo 6, comma 2 e/o all'articolo 7, comma 2.
- Il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia nonché l'osservanza degli obblighi che saranno previsti nell'atto concessorio, composto da determinazione

dirigenziale e disciplinare, e di tutte le disposizioni impartite dalle autorità in base alle rispettive competenze.

ARTICOLO 12 – PROCEDURE E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Successivamente all'assegnazione dello spazio acqueo, il Comune provvederà al rilascio della concessione demaniale attraverso l'emanazione di un atto concessorio, composto di determinazione dirigenziale e allegato disciplinare firmato dal nuovo titolare della concessione e da un rappresentante dell'Ente. L'emanazione avverrà come da delega espressa dalla L. R. 46/2017, salvo interrompere la procedura comparativa, ovvero non perfezionarla con la successiva assegnazione della concessione, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, qualora dovesse ritenere pregiudicato l'interesse pubblico o si determinino fatti a essa non imputabili che non consentano il rilascio dei titoli concessori. In questo caso verranno restituite ai partecipanti le spese istruttorie.
2. Una volta ottenuta l'assegnazione di uno spazio, per poter procedere alla realizzazione di un attracco/ormeggio, l'assegnatario deve presentare, entro i sei mesi successivi all'assegnazione, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività congruente con gli elaborati presentati in sede di evidenza pubblica, con allegate le eventuali prescrizioni imposte dagli Enti suddetti, allo Sportello Unico del Comune di Eraclea, con preliminare o contestuale acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'articolo 142 del D. LGS. Del 22/01/2004 n. 42.
3. Con idoneo atto predisposto dall'ufficio comunale competente, sarà definito l'importo del canone, della cauzione e le modalità di riscossione come definito dalla D. G. R. 251/2018. La concessione decadrà qualora i lavori previsti dagli elaborati della S.C.I.A. presentata all'amministrazione comunale non saranno conclusi entro il termine di 1 anno. Il termine per la realizzazione degli interventi con procedura di S.C.I.A., può essere prorogato una sola volta, su richiesta motivata dell'interessato, da far pervenire al Comune prima della scadenza del termine.
4. Il progetto potrà essere redatto in forma congiunta fra i vari assegnatari degli spazi ricadenti nelle prossimità.

ARTICOLO 13 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento saranno applicate, qualora previste, le sanzioni stabilite dal *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"* di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii.; dal *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii.; dal *"Testo unico sulle opere idrauliche"* di cui R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e ss. mm. e ii.; dalle *"Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"* di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n. 37; dal *"Codice della Navigazione"* di cui al R.D. 30 marzo 1942 e ss. mm. e ii..

ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

1. Le comunicazioni dell'eventuale esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione degli spazi dovranno avvenire con le procedure previste dall'art. 10 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 nel testo modificato dalla Legge 11/02/2005, n. 15.
2. Contro i provvedimenti comunali di esclusione dalla graduatoria è possibile presentare ricorso al TAR ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034.

ARTICOLO 15 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al codice della navigazione, alle relative norme attuative e alla vigente normativa statale, regionale e comunale in materia di demanio pubblico e norme di polizia idraulica.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione a Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini dello svolgimento della presente procedura esplorativa, per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Codice della Navigazione, al Regolamento di Esecuzione, alla D.G.R n. 251/2018, al Codice Civile.